



Gentile Cliente,
con la presente siamo ad informarla in merito alle recenti disposizioni normative riguardanti i servizi di **noleggio BUS con conducente** di cui Lei usufruisce o potrà usufruire.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 6 Agosto 2021, n. 111, a far data dal 1° Settembre 2021 fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'accesso e l'utilizzo di autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente sarà consentito **esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19** di cui all'articolo 9, comma 2 D.L. 22/04/2021, n. 52 rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
- c) effettuazione, non oltre 48 ore antecedenti l'orario di carico, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di anni 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute.

La Certificazione verde Covid-19 è valida come "EU Digital Covid Certificate" e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen. Per quanto riguarda l'accesso ai mezzi da parte di passeggeri provenienti da altri paesi, sulla base di quanto previsto dall'art. 7 dell'Ordinanza del 29/07/2021 del Ministero della Salute, le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America sono riconosciute equivalenti a quelle di cui al citato art. 9, comma 2 D.L. 22/04/2021, n. 52.

La verifica delle certificazioni sopra citate, esibite in formato digitale o cartaceo, sarà effettuata dai nostri autisti al momento della salita a bordo con le modalità indicate dall'articolo 13 del DPCM 17/06/2021.

Restano, infine, invariati i seguenti obblighi finora in vigore:



- E' consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione degli stessi, fatte salve le deroghe previste dalle normative in vigore (autodichiarazione relativa alla sussistenza della qualità di passeggeri conviventi nella stessa unità abitativa, ecc.);
- È preclusa la salita a passeggeri con sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
- I passeggeri che salgono a bordo dei veicoli sono obbligatoriamente tenuti ad indossare una mascherina per la protezione del naso e della bocca.

Ringraziandovi per l'attenzione, inviamo cordiali saluti.